

Servizio Idrico Integrato

Proposta di CONVENZIONE TIPO

Gruppo di lavoro ANEA

30/06/2015

Presentazione

In relazione al procedimento avviato dall'Autorità per la predisposizione di una o più convenzioni tipo, l'ANEA ha costituito un apposito Gruppo di lavoro, partecipato da diversi rappresentanti di Enti d'Ambito, con l'obiettivo di formulare una proposta che possa essere di ausilio all'Autorità nella stesura della Convenzione Tipo in forza delle esperienze pluriennali acquisite dai suoi associati.

Il documento allegato risponde ad alcune delle richieste di osservazioni e criteri formulati dall'AEEGSI nei documenti di consultazione 171/2014/R/idr e 274/2015/R/idr nell'ambito del procedimento di cui alla delibera 412-13. Esso tenta inoltre di colmare una serie di lacune riscontrate nelle convenzioni in esercizio che hanno reso difficoltosa l'attuazione della gestione e della pianificazione e probabilmente contribuito a rallentare l'attuazione della riforma e la crescita del settore del servizio idrico integrato soprattutto in conseguenza della difficoltosa finanziabilità dei Piani di Ambito.

In sintesi, oltre a suggerire un documento che disciplini tutti gli aspetti d'interesse del servizio idrico, si è soprattutto voluto trasferire all'interno della proposta di convenzione il bagaglio di esperienze acquisite in 15-20 anni di gestione del contratto di servizio.

Oltre alle disposizioni dell'Autorità, con particolare riferimento ai documenti di consultazione 171/2014/R/idr e 274/2015/R/idr citati, per la redazione della proposta si è fatto riferimento ai seguenti documenti:

- ad alcune convenzioni in esercizio di particolare interesse non solo per la completezza degli argomenti trattati ma e soprattutto per aver già subito un processo di revisione ed aver superato il confronto diretto anche con il mondo del credito bancario;
- al documento di consultazione prodotto dalla Commissione di vigilanza delle risorse idriche in tema di Convenzione-tipo del marzo 2011;
- alle Linee guida per la predisposizione di convenzioni tipo nel servizio idrico integrato del 2009 redatto da diversi autori e commissionato dal Conviri e dall'Anea e nel quale è riportata una attenta analisi delle criticità fino ad allora riscontrate nelle convenzioni in esercizio;
- alle recenti disposizioni normative introdotte dal Decreto Sblocca Italia e dalla legge di Stabilità 2015.

Poiché le tematiche affrontate nella proposta di convenzione sono di valenza comune a qualsiasi forma di gestione, si è voluta proporre un'unica struttura di riferimento contrattuale di base, utilizzabile su tutto il territorio nazionale uniformando i comportamenti dei singoli operatori, da integrare, eventualmente, da parte del singolo Ente d'Ambito al fine di meglio rappresentare le specificità dell'affidamento scelto localmente.

Nella costruzione del documento si è prestata particolare attenzione ai rapporti contrattuali già avviati onde evitare difficoltà nell'attuazione delle nuove disposizioni. L'analisi delle convenzioni in esercizio ha consentito di orientare la proposta di convenzione sulla base della struttura e dei contenuti già adottati soprattutto in quelle gestioni oramai stabilizzate ed a regime.

Si è inoltre cercato di costruire il documento in modo da poter essere quanto più flessibile e in grado di recepire le nuove disposizioni, anticipate dall'Autorità in diversi documenti, senza stravolgere la sua struttura di base.

Traendo spunto dai documenti sopracitati e dalle numerose esperienze acquisite dagli Enti d'Ambito in fase di gestione del servizio, si è cercato di superare le criticità strutturando il documento con i contenuti suggeriti dalle suddette Linee Guida e precisando aspetti di carattere generale e di dettaglio dalle stesse indicati per una precisa e stabile regolazione dei rapporti con il gestore.

A tal proposito merita segnalare il risultato ottenuto in merito:

- all'equilibrio economico finanziario ed al suo mantenimento,
- alla cessazione dell'affidamento ed al relativo valore residuo,
- alla risoluzione delle controversie ed ai rapporti con gli eventuali enti finanziatori,
- ad una serie di accorgimenti ritenuti utili nella fase operativa di attuazione della programmazione quali la possibile delega dei poteri espropriativi e la gestione della fase autorizzativa dei progetti.

In particolare, nel caso dell'equilibrio economico finanziario si è tentato di soddisfare l'esigenza, molto sentita da parte di tutti gli operatori, di appurare con certezza, in modo obiettivo ed equo, l'equilibrio del PEF da allegare al contratto di servizio ed i termini di riferimento per definire il mantenimento dello stesso nel proseguo della gestione.

In merito alla cessazione dell'affidamento ed al relativo valore residuo da corrispondere al gestore uscente si è fatto esclusivo riferimento ai contenuti della Delibera AEEGSI 643/2013/R/idr ed al documento di consultazione DCO 274/2015 nonché alle disposizioni normative introdotte dal Decreto Sblocca Italia.

Relativamente, poi, all'insorgere di possibili controversie, nel documento proposto si prevede una modalità di risoluzione di tipo graduale con un tentativo iniziale di tipo bonario governato dalle parti con la presenza di un soggetto terzo esperto per poi eventualmente procedere con il classico collegio arbitrale nel caso di fallimento del tentativo succitato.

Infine va precisato che la presente proposta di convenzione è da completarsi con la redazione del Disciplinare come previsto dall'art. 151 del D.Lgs 152/2006, documento che ha il compito di dettagliare i vari aspetti, soprattutto quelli quantitativi, trattati nella convenzione con particolare riferimento alla comunicazione dei dati di gestione finalizzati al controllo da parte dell'Ente d'Ambito, ai livelli di servizio, all'applicazione delle penalità, all'approvazione dei progetti.

Al momento, il Disciplinare è ancora in fase di elaborazione e la relativa definizione è prevista per la fine del periodo estivo.

A corredo del Disciplinare saranno allegati i seguenti documenti: Mappa dell'Ambito Territoriale, Piano di Ambito composto dalla Ricognizione delle infrastrutture, dal Programma degli Interventi, dal Modello gestionale e organizzativo e dal Piano economico finanziario, Immobilizzazioni, attività e passività trasferite compresi mutui in essere, Personale soggetto al passaggio diretto al nuovo gestore, Offerta di gara (*nel caso di gara per affidamento a terzi o per la scelta del socio privato*), Schema Carta del Servizio, Procedura di Approvazione dei Progetti Definitivi.

Sommario

PREMESSE	1
ELEZIONE DOMICILIO.....	1
DEFINIZIONI.....	1
CLAUSOLA INTERPRETATIVA	6
CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI	7
ART. 1 - CONFERMA DELLE PREMESSE	7
ART. 2 – OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO E PERIMETRO DEL SERVIZIO.....	7
ART. 3 - DURATA DELL’AFFIDAMENTO.....	7
ART. 4 - ESCLUSIVITA’ DELL’AFFIDAMENTO	8
ART. 5 – RESPONSABILITA’ DEL GESTORE	8
ART. 6 –RISCATTO.....	8
ART. 7 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE.....	9
ART. 8 - RECESSO	10
ART. 9 – GESTIONI ESISTENTI	10
ART. 10 – DOTAZIONI CONCESSE IN USO AL GESTORE E CANONE RELATIVO.....	10
ART. 11 – OBBLIGAZIONI VERSO TERZI.....	11
ART. 12 - ULTERIORI ATTIVITÀ.....	11
ART. 13 - DIVIETO DI SUBCONCESSIONE	12
ART. 14 - CONTINUITÀ DEL SERVIZIO DOPO LA CESSAZIONE DELLA CONVENZIONE.....	12
ART. 15 - ADEGUAMENTO A PROVVEDIMENTI DI TERZI.....	13
ART. 16 – IMPOSTE, TASSE E CANONI	13
ART. 17 – DELEGA DEI POTERI ESPROPRIATIVI.....	13
ART. 18 – DELEGA DELLA CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI	14
CAPO II: PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI E PIANO DI AMBITO	14
ART. 19 – PIANO D’AMBITO	14
ART. 20 – PROGRAMMA INTERVENTI	14
ART. 21 – REDAZIONE E AGGIORNAMENTO PERIODICO DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI.....	15
ART. 22 - INTERVENTI NON PREVISTI DAL PIANO DI AMBITO	16
ART. 23 – AGGIORNAMENTO DELLA RICOGNIZIONE.....	17
ART. 24 – BENI REALIZZATI DA ENTI E/O TERZI	17
ART. 25 – AUTORIZZAZIONI , CONCESSIONI, PERMESSI	17
CAPO III: EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO	18
ART. 26 – PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF)	18
ART. 27 - OBBLIGO DI RAGGIUNGIMENTO E MANTENIMENTO DELL’EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO	18
CAPO IV: TARIFFA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.....	19
ART. 28- DETERMINAZIONE TARIFFARIA	19
ART. 29 - TARIFFE DA APPLICARE ALL’UTENZA.....	19
ART. 30 - REVISIONE DELLA TARIFFA	20
CAPO V: CONTROLLO.....	21
ART. 31 - CONTROLLO DA PARTE DELL’ENTE DI GOVERNO DELL’AMBITO	21
ART. 32 - COMUNICAZIONE DATI SUL SERVIZIO E MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL GESTORE ..	22
ART. 33 - CARTA DEL SERVIZIO E REGOLAMENTO DEL SII	23
ART. 34 - OBBLIGHI DELLE PARTI	23

ART. 35 – LIVELLI DI SERVIZIO	24
ART. 36 - CONTROLLO DI QUALITA' DA PARTE DEL GESTORE	25
ART. 37 - RESTITUZIONE DELLE OPERE, DEGLI IMPIANTI E DELLE CANALIZZAZIONI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ALLA CESSAZIONE DELL’AFFIDAMENTO	26
CAPO VI: POTERI PER ASSICURARE IL SERVIZIO.....	26
ART. 38 - INTERVENTO DELL'EGA	26
ART. 39 – LIMITE DEI POTERI SOSTITUTIVI	27
CAPO VII: PERSONALE.....	27
ART. 40- PERSONALE DEL GESTORE	27
ART. 41. - PERSONALE TRASFERITO DALLE PRECEDENTI GESTIONI.....	27
CAPO VIII: GARANZIE E PENALITÀ.....	27
ART. 42 - GARANZIA FIDEJUSSORIA	27
ART. 43 – ASSICURAZIONE RCT E CALAMITA' NATURALI.....	28
ART. 44 – PENALITA'	28
ART. 45 – CESSIONE DEI CREDITI	29
CAPO IX: RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	29
ART. 46 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA.....	29
CAPO X: DISPOSIZIONI FINALI.....	30
ART. 47- TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.....	30
ART. 48 - MODIFICHE ALLA CONVENZIONE E AL DISCIPLINARE.....	30
ART 49 - ALLEGATI.....	30

Premesse

L'anno duemila....., il giorno del mese di, a, l'Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale, di seguito denominato "EGA", rappresentato dal sig./dott., in qualità di pro tempore, nato a, il, domiciliato a, c.f.,

Affida

a con sede in, c.f., rappresentata dal sig./dott., in qualità di pro tempore, nato a, il, domiciliato a, di seguito denominata "Gestore"

che Accetta

il diritto esclusivo, salvo le eventuali eccezioni regolate nella presente convenzione e nel relativo **disciplinare**, di esercitare la gestione del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale (*denominazione dell'ambito*).....

Il Gestore provvede all'esercizio del servizio idrico integrato in regime di affidamento a *(terzi mediante gara, società mista a prevalente capitale pubblico locale, società in house providing)* in adempimento alla deliberazioni dell'EGA n. del e n. del, ai sensi dell'art 150 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., nelle quali sono riportati, rispettivamente, i motivi della scelta della forma di gestione ed il relativo affidamento.

La durata dell'affidamento è stabilita al successivo art. 3, salvo i casi di risoluzione anticipata regolati nella presente convenzione.

ELEZIONE DOMICILIO

Le parti eleggono domicilio, a tutti gli effetti derivanti dalla sottoscrizione e dalla esecuzione del presente atto, rispettivamente

- l'Autorità d'ambito
- il Gestore

Eventuali variazioni di domicilio saranno efficaci solo dopo che la parte ne avrà dato comunicazione all'altra mediante raccomandata a.r.

DEFINIZIONI

Acquedotto è l'insieme delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione;

Acqua non contabilizzata è l'acqua immessa in rete e non fatturata all'utente

Adduzione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo delle perdite, delle reti necessarie a rendere disponibile l'acqua captata per la successiva fase di distribuzione e/o potabilizzazione, nonché eventualmente la gestione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi di carico e di compenso;

Altre attività idriche è l'insieme delle attività attinenti ai servizi idrici, diverse da quelle comprese nel SII, in particolare:

a) lo svolgimento di altre forniture idriche, quali la vendita, con infrastrutture dedicate, di acqua non potabile o ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, il trasporto e la vendita di acqua con

autobotte o altri mezzi su gomma, l'installazione e gestione di "case dell'acqua", l'installazione e gestione di bocche antincendio, il riuso delle acque di depurazione;

b) lo svolgimento di altre attività di raccolta e trattamento reflui, quali la gestione di fognature industriali con infrastrutture dedicate, lo spurgo di pozzi neri, il trattamento di percolati da discarica, il trattamento di rifiuti liquidi o bottini;

c) lo svolgimento di prestazioni e servizi accessori conto utenti, come l'attivazione, disattivazione e riattivazione della fornitura, la trasformazione d'uso, le volture, i subentri, la preparazione di preventivi, le letture una tantum, i sopralluoghi e le verifiche;

d) lo svolgimento di attività di gestione della morosità, quali l'invio di solleciti e comunicazioni, la sospensione e riattivazione della fornitura;

e) l'esecuzione di lavori conto terzi per la realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato, che consiste nelle operazioni di realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato per conto di un altro soggetto, che ha iscritto a patrimonio tali infrastrutture;

f) lo svolgimento di altri lavori e servizi conto terzi, attinenti o collegati o riconducibili ai servizi idrici, indipendentemente dal fatto che siano prestate per un soggetto che non gestisce servizi idrici, come la realizzazione e/o manutenzione degli impianti a valle dei misuratori, la pulizia fontane, la lettura dei contatori divisionali all'interno dei condomini, l'istruttoria e sopralluogo per rilascio/rinnovo autorizzazioni allo scarico e per il rilascio pareri preventivi per impianti fognari privati, l'istruttoria, il collaudo e rilascio parere tecnico di accettabilità per opere di urbanizzazione e di allacciamento realizzati da terzi, le analisi di laboratorio, la fatturazione, la progettazione e l'*engineering* e altri lavori e servizi similari;

• **Ambito Territoriale Ottimale (ATO o Ambito)** è il territorio sulla base del quale, ai sensi dell'art. 147 del d.lgs. n.152/06 sono organizzati i servizi idrici e sul quale esercita le proprie prerogative in materia di organizzazione del servizio idrico integrato l'Ente d'Ambito cui la Regione ha attribuito le funzioni già esercitate dall'Autorità d'Ambito

• **Ambito tariffario** è il territorio nel quale sono applicati i medesimi livelli e la medesima struttura tariffaria agli utenti finali;

Attività non idriche che utilizzano anche infrastrutture del servizio idrico integrato consistono nelle attività diverse dai servizi idrici ma svolte mediante l'utilizzo anche di infrastrutture dei servizi idrici, come la vendita di energia elettrica, la valorizzazione del biogas degli impianti di depurazione, qualora non già ricompresi nelle attività di depurazione, l'uso di cavidotti idrici per l'alloggiamento di infrastrutture di trasmissione dati, il noleggio delle infrastrutture per attività di cablaggio o installazione antenne di ricetrasmisione, la realizzazione di lavori e/o servizi conto terzi non attinenti ai servizi idrici e altre attività assimilabili;

AEEGSI è l'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico;

Captazione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per l'approvvigionamento diretto d'acqua da sorgenti, da acque superficiali (fiumi, laghi, ecc.) o da acque sotterranee (pozzi, trincee, ecc.);

Carta dei servizi è il documento, adottato in conformità alla normativa in vigore, in cui sono specificati i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e gestore del SII;

Contratto di servizio è il contratto di utenza tra il Gestore e il cliente/utente

Convenzione di gestione è il documento, adottato in conformità alla normativa in vigore, che regola i rapporti tra l'Ente affidante e il gestore del SII;

Depurazione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi e le eventuali sezioni di recupero energetico;

Disciplinare è il documento, integrante la Convenzione, che dettaglia i termini di esercizio del servizio da parte del Gestore nell'A.T.O.

Distribuzione e vendita di acqua potabile agli utenti finali è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo perdite, delle infrastrutture, ivi inclusa la gestione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi di carico e di compenso, necessarie alla fornitura di acqua agli utenti finali, siano essi pubblici, domestici – condominiali o singoli – e assimilabili, industriali e agricoli, inclusa la vendita forfetaria di acqua e le forniture temporanee, le forniture a fontane comunali e bocche antincendio, nonché la distribuzione e vendita di acqua non potabile ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, qualora effettuata mediante l'utilizzo, anche parziale, delle medesime infrastrutture utilizzate per la distribuzione di acqua potabile; include inoltre l'attività di fatturazione e l'assistenza agli utenti e gestione dei reclami;

Ente di governo dell'Ambito (EGA) è il soggetto competente alla predisposizione della tariffa di base ai sensi dell'articolo 154 comma 4 del d.lgs. 152/06, come modificato dall'articolo 7 lettera e) del decreto legge 133/14, come convertito dalla legge 164/14; ;

Enti Locali sono gli enti locali che formano l'Ente di Governo dell'Ambito (EGA).

Fognatura è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo perdite, delle infrastrutture per l'allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, le eventuali acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, i manufatti di sfioro, gli emissari, i derivatori e le stazioni di sollevamento, fino alla sezione di depurazione;

Forza maggiore è ogni atto o fatto imprevisto ed imprevedibile non imputabile alla parte che li invoca, tale da rendere oggettivamente impossibile in tutto o in parte l'adempimento delle obbligazioni ai sensi della presente Convenzione, ivi incluso a titolo esemplificativo ma non esaustivo: Guerre, azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici, sommosse; fenomeni naturali avversi, compresi fulmini, terremoti, frane, incendi e inondazioni; esplosioni, radiazioni e contaminazioni; scioperi generali ; carenza o indisponibilità della risorsa idrica.

Gestione Ordinaria del Servizio indica la gestione del servizio effettuata dal Gestore nei casi di scadenza naturale o anticipata della Convenzione senza l'obbligo di realizzare alcun intervento se non

gli interventi di emergenza e quelli strettamente necessari a garantire i Livelli di Servizio dell'anno in cui è avvenuta la casistica sopracitata, percependo la stessa tariffa applicata nel periodo relativo alla scadenza naturale o anticipata fermo restando che eventuali maggiori ricavi percepiti dal Gestore saranno portati a conguaglio dell'Indennità dovuta dal Gestore Subentrante. Il valore dell'investimento complessivo non potrà essere comunque superiore a quello dell'anno in cui è avvenuta la scadenza naturale o anticipata della Convenzione.

Gestore del servizio idrico integrato o gestore del SII è il soggetto che, in virtù di qualunque forma di titolo autorizzativo e con qualunque forma giuridica, gestisce uno o più servizi facenti parte del SII in un determinato territorio, ivi inclusi i Comuni che li gestiscono in economia;

Gestore subentrante è il gestore che sostituirà in via provvisoria o definitiva il Gestore nel Servizio idrico integrato.

Grossista è il soggetto che eroga ad altri soggetti, diversi dagli utenti finali domestici, il servizio di captazione e/o adduzione e/o distribuzione e/o potabilizzazione e/o fornitura di acqua all'ingrosso e/o i servizi di fognatura e depurazione, anche funzionali a più ATO; ai fini della procedura di calcolo tariffario, è considerato tale anche il gestore del SII che delega ad altro gestore del SII la fatturazione del servizio;

Indennità è l'ammontare indicato all'art. 33 dell'Allegato A alla Deliberazione dell'AEEGSI del 27 dicembre 2013 n. 643/2013/R/IDR relativa al Metodo tariffario Idrico.

Immissione in fogna è il manufatto, di norma insistente su suolo pubblico o asservito e comunque accessibile al Gestore, ove gli scarichi fognari dell'utente si immettono nella pubblica fognatura.

Livelli di servizio attuali sono i valori effettivi, alla data dell'ultima rilevazione, dei parametri rappresentativi delle condizioni di esercizio del SII;

Livelli di servizio obiettivo sono i valori target dei parametri rappresentativi delle condizioni di esercizio del SII;

Misura è l'insieme delle operazioni organizzative e gestionali finalizzate alla raccolta, all'elaborazione, anche informatica e telematica, alla messa a disposizione e all'archiviazione per 5 anni dei dati di misura validati, relativi ai misuratori installati presso gli utenti finali e in ciascuna sezione di acquedotto, fognatura e depurazione sia laddove la fonte della determinazione dei dati è un dispositivo di misura, sia laddove la determinazione dei dati è ottenuta anche convenzionalmente tramite l'applicazione di algoritmi numerici; è inoltre comprensiva delle operazioni connesse agli interventi in loco sui misuratori, quali le operazioni di installazione e messa in servizio, manutenzione e modifica dei misuratori, nonché della telegestione da remoto;

Mutui dei proprietari (MTP) è il valore a moneta corrente delle rate dei mutui al cui rimborso ciascun Ente locale o sua azienda speciale o società di capitale a totale partecipazione pubblica, diverso dal gestore del SII, ha diritto in virtù della concessione in uso delle proprie infrastrutture, nei limiti di quanto giudicato ammissibile dall'Ente competente, ad eccezione dei mutui stipulati per il finanziamento delle infrastrutture di proprietà del gestore del SII;

Obiettivi di servizio sono le condizioni di esercizio del SII conformi alla normativa regionale, nazionale e comunitaria;

- **Piano d’ambito** è il documento di pianificazione redatto ai sensi dell’art. 149 del d.lgs. 152/2006;
- **Piano economico finanziario (PEF)**, a norma dell’art. 149, c. 4, del d.lgs. 152/06, è il documento, approvato dall’Ente d’Ambito, che prevede, con cadenza annuale, l’andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Ai sensi del comma 4, dell’art. 149 del del d.lgs. 152/2006 e della deliberazione AEEGSI n. 643/2014, il PEF si compone dello stato patrimoniale, del conto economico, del rendiconto finanziario e del piano tariffario. Il PEF, così come redatto, deve garantire il raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati;
- **Piano tariffario** è la proiezione per tutto il periodo di affidamento, con dettaglio annuale, delle componenti di costo ammesse nel VRG, ai sensi del MTI;
- **Potabilizzazione** è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per rendere l’acqua captata idonea al consumo umano, comprese le attività per il trattamento dei residui generati dalle fasi di potabilizzazione stesse, e per garantire un margine di sicurezza igienico-sanitaria all’acqua distribuita;
- **Programma degli interventi (Pdl)**, a norma dell’art. 149, c. 3, del d.lgs. 152/06, è il documento, approvato dall’Ente di Governo dell’Ambito, che individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell’utenza. Il Pdl, commisurato all’intera gestione, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione;
- **Proprietario** è, con riferimento ad un insieme di infrastrutture utilizzate nell’ambito del SII, il soggetto giuridico che ne ha iscritto il corrispondente valore nei conti patrimoniali;
- **Punto di immissione** è il punto in cui l’acqua rispondente ai requisiti di qualità per il consumo umano, proveniente da fonti superficiali, sotterranee o sorgenti, a valle di eventuali trattamenti di potabilizzazione, ivi inclusi i punti di interconnessione con altri acquedotti e serbatoi, è immessa nella rete di distribuzione;
- **Regolamento del Servizio** indica il Regolamento del Servizio idrico integrato e regola le modalità d’erogazione dei servizi acquedotto, fognatura e depurazione nonché i rapporti fra gestore ed utente.
- **Schema regolatorio specifico** è definito dall’insieme degli atti necessari alla predisposizione tariffaria, quali il programma degli interventi (Pdl), il piano economico finanziario (PEF) e la convenzione di gestione;

Servizio Idrico Integrato (SII) è costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali; include anche i seguenti servizi:

a) la realizzazione di allacciamenti idrici e fognari, che consistono nelle condotte idriche e fognarie derivate dalla principale e dedicate al servizio di uno o più utenti; include l’installazione dei relativi accessori, le separazioni di rete, la rimozione dei punti presa, la realizzazione di pozzetti di derivazione;

b) *(opzionale)* le attività di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche e di drenaggio urbano mediante la gestione e manutenzione di infrastrutture dedicate (fognature bianche), incluse la pulizia e la manutenzione delle caditoie stradali.

- **Soggetto competente** è il soggetto responsabile della predisposizione della tariffa, ivi incluso l'Ente di Governo dell'Ambito;

Soggetti Finanziatori è ciascuno degli istituti di credito e/o investitori istituzionali e/o altri finanziatori che eventualmente sottoscriveranno con il Gestore i contratti di finanziamento a medio/lungo termine relativi al S.I.I. e che vengano di volta in volta comunicati per iscritto dal Gestore all'EGA.

- **Utente** è la persona fisica o giuridica, anche diversa dall'utente finale, che abbia stipulato un contratto di fornitura di uno o più servizi del SII a qualsiasi titolo, inclusa la rivendita del medesimo servizio ad altri soggetti;

- **Utente finale** è la persona fisica o giuridica che abbia stipulato un contratto di fornitura per uso proprio di uno o più servizi del SII;

- **Vendita all'ingrosso** è l'attività di cessione di acqua, potabile e non, e/o dei servizi di fognatura e/o di depurazione per conto di altri gestori del SII, anche operanti in altri ambiti territoriali ottimali.

Per specifiche non contenute nel presente glossario si rinvia a quanto previsto dalle disposizioni dell'AEEGSI in materia.

CLAUSOLA INTERPRETATIVA

Posto che il servizio idrico integrato è un servizio pubblico i cui destinatari sono gli utenti, ogni parte del testo contrattuale dovrà essere interpretata dalle parti in modo più favorevole agli utenti stessi nel rispetto del criterio di salvaguardia dell'equilibrio economico e finanziario.

Quanto sopra premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Capo I: Disposizioni Generali

ART. 1 - CONFERMA DELLE PREMESSE

Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2 – OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO E PERIMETRO DEL SERVIZIO

Il servizio affidato al Gestore mediante il presente atto è costituito dall'insieme dei servizi pubblici precisati nelle DEFINIZIONI.

L’esercizio del Servizio si svolge all’interno del perimetro amministrativo dei seguenti Comuni:

.....
.....(elenco dei Comuni dell’Ambito Territoriale Ottimale)
.....

come riportato sulla mappa contenuta nel **Disciplinare** Tecnico.

L’estensione dell’Ambito Territoriale potrà essere modificata, in ampliamento o in riduzione, qualora la Regione modifichi la delimitazione dell’ATO medesimo.

Il Gestore espletterà i servizi secondo quanto stabilito nella presente convenzione e relativo **disciplinare**, nonché nel rispetto delle norme nazionali e regionali in materia di servizio idrico integrato nonché delle disposizioni emanate dall’AEEGSI.

Il Gestore garantirà la gestione del S.I.I. secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, fermo restando altresì l’obbligo da parte dello stesso del raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario della gestione.

Per l’esecuzione del servizio affidato, l’EGA concede in uso al Gestore le opere, gli impianti e le canalizzazioni di cui al successivo art. 10 (DOTAZIONI CONCESSE IN USO AL GESTORE E CANONE RELATIVO).

Il Gestore terrà sollevati e indenni l’EGA e gli enti locali, nonché il personale dipendente dai suddetti enti, da ogni responsabilità connessa con la gestione dei servizi stessi.

La gestione è a rischio del Gestore, che è autorizzato a percepire dagli utenti, quale corrispettivo di tutti gli oneri e obblighi posti a suo carico, le tariffe .

In caso di modifica della convenzione, le tariffe saranno equamente rideterminate, in accordo tra le parti o, in difetto, secondo quanto previsto dalla clausola compromissoria di cui al successivo art....

ART. 3 - DURATA DELL’AFFIDAMENTO

La presente convenzione ha la durata di anni decorrenti dal verbale di consegna del servizio di cui alle premesse del **Disciplinare** e comunque entro il 1° gennaio dell’anno successivo alla sottoscrizione della medesima.

Per particolari casi disciplinati dall’AEEGSI, la durata dell’affidamenti può essere estesa. Resta comunque fermo quanto previsto dal comma 2 dell’art.151 del d.lgs. 152/2006.

ART. 4 - ESCLUSIVITA' DELL'AFFIDAMENTO

La gestione del SII è affidata al Gestore in via esclusiva, per tutta la durata prevista dalla presente convenzione.

Al Gestore è riconosciuto il diritto esclusivo di erogare il servizio e gestire le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del SII all'interno del perimetro del servizio .

Il Gestore ha il diritto di mantenere sopra e sotto il suolo pubblico tutte le opere e canalizzazioni esistenti utilizzate per il SII e quelle che saranno successivamente realizzate in attuazione del programma degli interventi allegato al Piano di Ambito.

Il suolo ed il sottosuolo pubblico nella disponibilità degli enti locali costituenti l'EGA, occorrenti per l'esecuzione del programma degli interventi, verranno concessi gratuitamente al Gestore per tutto il periodo di gestione del servizio, a ciò obbligandosi gli enti costituenti l'EGA.

ART. 5 – RESPONSABILITA' DEL GESTORE

Dalla data di attivazione dell'affidamento , il Gestore è responsabile del buon funzionamento del servizio secondo le disposizioni della presente Convenzione e degli allegati che ne costituiscono parte integrante.

Il Gestore, nell'espletamento del Servizio, è tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla presente Convenzione nonché da ogni altra disposizione di legge vigente in materia. In particolare il Gestore deve adempiere alle disposizioni del D.Lgs. 31/2001, del D.P.C.M. 4 marzo 1996, del D.P.C.M. 29 aprile 1999, del D.Lgs. n. 152/2006 e di tutte le disposizioni emanate dall'AEEGSI.

Resta inteso che il Gestore è, altresì, vincolato alle eventuali modifiche legislative che potranno intervenire in materia.

Grava sul Gestore la responsabilità derivante dalla conduzione delle opere affidate al medesimo, anche se restano di proprietà degli enti locali, e di quelle successivamente affidate o realizzate direttamente dal medesimo.

Nell'espletamento del Servizio, il Gestore è tenuto al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture.

Il Gestore è tenuto, altresì, al rispetto della disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi di cui alla L. n. 241 del 1990 e s.m.i. e altre leggi di riferimento in materia.

ART. 6 –RISCATTO.

L'Autorità può riscattare il Servizio prima della scadenza prevista dal precedente art.3 (DURATA DELL'AFFIDAMENTO), ai sensi e nel rispetto dei termini dell'art. 24 R.D. n. 2578/1925.

Il riscatto comporta la restituzione dei beni affidati al Gestore, nonché degli altri beni successivamente affidati o realizzati dal Gestore e funzionali all'espletamento del Servizio. In tal caso al Gestore è riconosciuta, oltre all'Indennità di cui alle Definizioni, un'indennità aggiuntiva calcolata ai sensi della lettera c) dell'art. 24 R.D. 2578/1925. L'efficacia del riscatto di cui al presente articolo sarà subordinata al previo pagamento al Gestore delle indennità sopracitate. In pendenza del pagamento di tali indennità il Gestore continuerà la sola Gestione Ordinaria.

In applicazione di quanto previsto dalla lettera c) dell'art. 24 R.D. 2578/1925 si precisa che il numero di anni da calcolare per la determinazione della relativa indennità è pari al numero di anni mancanti

alla scadenza del termine di affidamento del Servizio come stabilito all'art.3 (DURATA DELL'AFFIDAMENTO).

ART. 7 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE.

Le parti convengono che la Convenzione si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1353 c.c., in caso di scioglimento, fallimento del Gestore, o di ammissione dello stesso ad altre procedure concorsuali.

Sono dedotte in clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 c.c., le inadempienze di particolare gravità – quando il Gestore non abbia posto in essere il Servizio alle condizioni fissate dalla Convenzione e dall'allegato **Disciplinare** ed in particolare quando ceda o subconceda parzialmente o totalmente il Servizio in violazione del successivo art.13 (DIVIETO DI SUBCONCESSIONE), nonché l'interruzione generale del servizio acquedotto o di quello di smaltimento delle acque reflue per una durata superiore a tre giorni consecutivi, imputabile a colpa o dolo del Gestore.

Fermo restando quanto sopra, l'EGA, nei casi di:

- a) ripetute gravi deficienze nella gestione del Servizio previa messa in mora rimasta senza effetto;
- b) ripetute gravi inadempienze ai disposti della Convenzione previa messa in mora rimasta senza effetto ed in particolare, le inottemperanze agli obblighi previsti dall' art. 34 (OBBLIGHI DELLE PARTI) e fatta salva l'applicazione delle penalizzazioni previste dall'art. 44 (PENALITÀ) della Convenzione;
- c) mancato reperimento della provvista finanziaria finalizzata alla realizzazione del programma degli interventi;
- d) superamento del tetto di penalità per un intero periodo regolatorio di cui all'art. 44 (PENALITÀ);
- e) mancato ripristino del valore della garanzia fidejussoria entro i termini di cui al successivo art. 42 (GARANZIA FIDEJUSSORIA);

potrà risolvere la Convenzione previa regolare diffida e messa in mora, eventualmente anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c., notificata contestualmente anche gli eventuali Enti Finanziatori, assegnando al Gestore un congruo termine, in ogni caso non inferiore a 60 giorni ,per porre rimedio alle inadempienze contestate.

Oltre ai casi sopra specificati , l'EGA potrà procedere alla risoluzione della Convenzione nel caso di mancata ottemperanza agli obblighi di comunicazione e trasmissione dei dati e delle informazioni strumentali all'espletamento delle procedure di controllo da parte dell'EGA, e fatta salva l'applicazione delle penalizzazioni all'uopo previste. In tal caso, l'EGA procederà ad inviare formale diffida ad adempiere al Gestore con copia agli eventuali Enti Finanziatori, entro un termine in ogni caso non inferiore a 30 giorni..

(parte opzionale) Gli eventuali Enti Finanziatori potranno prevenire la risoluzione della Convenzione notificando all'EGA, entro i termini di cui ai commi che precedono, la loro intenzione di intervenire a curare direttamente o indirettamente e nei limiti di legge l'inadempimento del Gestore, adoperandosi per quanto in loro potere per far sì che il Gestore adempia. Dalla data di ricevimento da parte dell'EGA di tale comunicazione da parte degli Enti Finanziatori, decorrerà un'ulteriore termine di 60 giorni per permettere la cura dell'inadempimento e prevenire così la risoluzione.

Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi che precedono compreso l'ulteriore termine assegnato agli eventuali Enti Finanziatori, l'EGA potrà risolvere la Convenzione.

L'EGA avrà facoltà di attingere alla garanzia fidejussoria per assicurare comunque la regolare prosecuzione del S.I.I. anche durante la decorrenza del termine di diffida e messa in mora di cui sopra previa comunicazione al Gestore.

Le conseguenze della risoluzione della Convenzione saranno addebitate al Gestore per la rifusione di spese, oneri e danni subiti, col diritto dell'EGA di rivalersi anche sulla garanzia fidejussoria di cui al successivo art. 42.

ART. 8 - RECESSO

Nel caso in cui si verifichi un evento di Forza Maggiore che impedisca temporaneamente in tutto o in parte lo svolgimento del SII per un termine inferiore a 12 mesi, il Gestore proseguirà o riprenderà comunque la gestione del SII fermo restando la corresponsione di eventuali indennizzi previsti dalle leggi vigenti e da conteggiare nell'adeguamento della tariffa e fermo restando il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario.

Nel caso in cui si verifichi un evento di Forza Maggiore che impedisca totalmente o in maniera sostanziale lo svolgimento del SII e che abbia una durata continuativa superiore a 12 mesi la Convenzione è risolta anticipatamente. In tal caso il Gestore si impegna a restituire agli enti locali che formano l'EGA, ovvero al Gestore Subentrante nominato dall'EGA, le opere e gli impianti esistenti, ivi incluse le opere e gli impianti realizzati dallo stesso Gestore previo pagamento dell'Indennità ai sensi di quanto precisato nelle Definizioni.

La risoluzione consensuale anticipata è soggetta alle norme di legge.

ART. 9 – GESTIONI ESISTENTI

Il Gestore prende atto che esistono nell'ambito territoriale ottimale i servizi in concessione specificati in allegato al **Disciplinare** assentiti in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarati cessati ex legge.

Il Gestore subentrerà nella relativa gestione ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. 152/2006 e s.m. alla data di scadenza prevista nei singoli contratti di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto.

Alla scadenza del periodo di affidamento o alla anticipata risoluzione delle concessioni in essere, i beni e gli impianti del gestore uscente relativi al servizio idrico integrato sono trasferiti direttamente all'ente locale concedente con le modalità di cui al successivo art. 10 (DOTAZIONI CONCESSE IN USO AL GESTORE E CANONE RELATIVO).

ART. 10 – DOTAZIONI CONCESSE IN USO AL GESTORE E CANONE RELATIVO

In attuazione del comma I dell'art.153 del D.Lgs 152/2006, le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali, comprese anche le opere in corso di realizzazione, e le relative aree di pertinenza sono affidate in concessione d'uso, per tutta la durata della gestione, al Gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla presente Convenzione e dal **Disciplinare**.

La consistenza iniziale è quella risultante dalla Ricognizione delle Infrastrutture di cui si compone il Piano d'Ambito allegato al **Disciplinare**.

Il Gestore accetta le infrastrutture di cui sopra nelle condizioni di fatto e di diritto nelle quali le infrastrutture si trovano al momento della consegna e dichiara di aver preso cognizione dei luoghi e dei manufatti, nonché di tutte le condizioni e situazioni particolari in cui si trova il servizio, rinunciando a qualunque eccezione.

L'Autorità consegnerà tempestivamente al Gestore tutti i documenti in proprio possesso riguardanti i beni consegnati e quelli in corso di costruzione.

Il Gestore si impegna ad acquistare dalle gestioni preesistenti, che ne facciano richiesta, le provviste e i materiali vari di magazzino, ancora destinabili al funzionamento del Servizio, inclusi i contatori nuovi non ancora posti in essere, a valore concordato o, in mancanza di accordo, a quello risultante da apposita perizia che sarà redatta da tecnico scelto col consenso delle parti.

Il Gestore corrisponderà il valore di tali beni entro tre mesi prima dell'avvio del nuovo affidamento.

Il Gestore si impegna ad adeguare le opere, gli impianti e le canalizzazioni alla vigente legislazione in materia tecnica e di sicurezza; gli oneri relativi a tali adeguamenti vanno tenuti in considerazione nella determinazione della tariffa e relativi adeguamenti.

Ai sensi del comma 2 del medesimo art.153, le immobilizzazioni, le attività e le passività relative al servizio idrico integrato, ivi compresi gli oneri connessi all'ammortamento dei mutui oppure i mutui stessi, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto in conto capitale e/o in conto interessi, sono trasferite al soggetto gestore, che subentra nei relativi obblighi. Di tale trasferimento si tiene conto nella determinazione della tariffa.

Il Gestore è tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguerli, ed a corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso definito secondo i criteri stabiliti dall'AEEGSI.

Si rimanda al **Disciplinare** ed in particolare al relativo allegato per l'elenco delle immobilizzazioni, delle attività e delle passività relative al servizio idrico integrato.

Per l'uso delle dotazioni affidategli, il Gestore è tenuto a versare annualmente all'EGA, o agli enti partecipanti all'EGA, un canone di concessione il cui importo e le relative modalità di erogazione sono stabilite con apposita deliberazione dell'EGA allegata a margine del presente documento. Del suddetto canone si tiene conto nella determinazione della tariffa. *(Comma valido solo per Convenzioni già in esercizio prima del 3 aprile 2006 e che prevedono il canone di concessione)*.

ART. 11 – OBBLIGAZIONI VERSO TERZI

Tutti i contratti stipulati dal Gestore con obbligazioni verso terzi – ad eccezione dei contratti eventualmente stipulati dal Gestore con gli Enti Finanziatori – devono includere una clausola che obblighi il contraente ad accettare l'esercizio della facoltà del Gestore Subentrante di sostituirsi al Gestore in caso di scadenza sia naturale che anticipata della presente Convenzione.

ART. 12 - ULTERIORI ATTIVITÀ

Il Gestore, al fine di garantire una gestione efficiente, economica ed efficace del Servizio, si impegna, previa autorizzazione dell'EGA ad eseguire ulteriori attività non ricomprese tra quelle previste dal

presente contratto, ma connesse o accessorie alla gestione del Servizio, che si rendessero necessarie anche per cause impreviste o che permettessero un miglioramento nella Gestione stessa.

Le Parti, attraverso apposita convenzione, provvedono a concordare preventivamente le modalità ed i compensi per l'esecuzione delle ulteriori attività di cui al precedente comma.

La convenzione di cui al precedente comma dovrà garantire la salvaguardia degli interessi primari della gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni.

Fermo restando il rispetto del principio di prevalenza ed esclusività, il Gestore, previo ottenimento della dovuta autorizzazione, può svolgere servizi per conto di terzi, purchè dette attività, delle quali dovrà tenere specifica evidenza contabile, non pregiudichino l'equilibrio economico finanziario del complesso aziendale e l'ottimale gestione dei beni oggetto della presente convenzione e/o non determinino aggravii di costi a carico degli utenti.

ART. 13 - DIVIETO DI SUBCONCESSIONE

E' fatto divieto al Gestore di cedere o subconcedere parzialmente o totalmente il S.I.I. oggetto della presente convenzione, sotto pena dell'immediata risoluzione della medesima, con tutte le conseguenze di legge ed incameramento da parte dell'EGA delle garanzie prestate dal Gestore.

ART. 14 - CONTINUITÀ DEL SERVIZIO DOPO LA CESSAZIONE DELLA CONVENZIONE.

L'Ente di governo dell'ambito è tenuto ad avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto gestore almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione.

L'EGA dispone quindi l'affidamento al gestore unico entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente in conformità a quanto disposto dall'art. 149-bis, comma 2, del d.lgs. 152/06, comunicando all'AEEGSI le informazioni relative all'avvenuta cessazione e al nuovo affidatario.

Individua, inoltre, con propria deliberazione, su proposta del gestore uscente, l'importo esatto dell'Indennità di cui alle Definizioni e nel caso di Riscatto come precisato all'art. 6 che precede, fissando altresì l'obbligo di pagamento dello stessa da parte del gestore subentrante entro il 90° giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento.

A seguito del pagamento del valore di subentro di cui al precedente comma, il gestore uscente deve cedere al gestore subentrante, i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con l'Ente di governo dell'ambito sulla base dei documenti contabili .

Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio, risultasse alle dipendenze del gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti, è soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del servizio idrico integrato.

In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dall'Ente di governo dell'ambito, nel termine indicato, il gestore uscente prosegue nella gestione del SII fino al subentro del nuovo gestore, attraverso la proroga della convenzione che non potrà essere comunque superiore ad 1 anno; in tal caso, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal gestore entrante al momento della sottoscrizione del contratto, ed è avviato nei confronti del gestore

entrante, ove ne ricorrano i presupposti, un procedimento sanzionatorio per mancata ottemperanza all'obbligo di versamento del valore residuo.

In tutti i casi di cessazione della Convenzione il Gestore assicura la continuità del SII affidato fino al subentro del nuovo gestore senza che derivi alcun diritto ad indennità aggiuntive.

Nel periodo di prolungamento di cui al precedente comma, il gestore uscente sarà obbligato alla sola Gestione Ordinaria del Servizio come precisata nelle Definizioni percependo la stessa tariffa applicata nell'anno in cui è avvenuta la scadenza naturale o anticipata della presente Convenzione, mantenendo inalterati i livelli di servizi e fermo restando che eventuali maggiori/minori ricavi percepiti saranno portati a conguaglio dell'Indennità dovuta dal Gestore subentrante.

Durante tale periodo il Gestore uscente non avrà l'obbligo di realizzare alcun ulteriore intervento se non quelli strettamente necessari a mantenere i Livelli del Servizio dell'anno in cui è avvenuta la scadenza naturale o anticipata della presente Convenzione.

I suddetti interventi dovranno essere preventivamente autorizzati dall'EGA. Il valore di investimento complessivo non potrà comunque essere superiore a quello dell'anno in cui è avvenuta la scadenza naturale o anticipata dalla presente Convenzione.

ART. 15 - ADEGUAMENTO A PROVVEDIMENTI DI TERZI

Il Gestore è obbligato ad adeguarsi alle disposizioni legislative e regolamentari comunitarie, nazionali e regionali ed ai provvedimenti di regolazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il servizio idrico (AEEGSI).

Qualora per effetto di quanto sopra venga meno l'Equilibrio Economico Finanziario della gestione del S.I.I., L'EGA provvederà al relativo ripristino con le modalità ritenute più opportune tra quelle precisate all'art. 27 (OBBLIGO DI RAGGIUNGIMENTO E MANTENIMENTO DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO).

ART. 16 – IMPOSTE, TASSE E CANONI

Saranno a carico del Gestore tutte le imposte, tasse, canoni, diritti ed ogni altro onere fiscale stabilito dallo Stato, dalla Regione o dagli Enti Territoriali, ivi comprese le imposte relative agli immobili ed ai canoni di cui all'art. 35 del RD 11.12.1933 n. 1775 e successive modificazioni.

Sono altresì a carico del gestore le spese relative alla stipula della presente Convenzione.

Dei suddetti oneri si tiene conto nella determinazione della tariffa.

ART. 17 – DELEGA DEI POTERI ESPROPRIATIVI

Per i casi di espropriazione di pubblica utilità che si rendessero necessari ai fini dell'attuazione del Programma degli interventi ed in ogni caso per l'esatto adempimento della presente Convenzione, l'EGA può attribuire al Gestore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, comma 8 del DPR 327/2001 e ss.mm.ii., le funzioni ed i poteri di "Autorità espropriante", quale soggetto delegato ad esercitare i poteri espropriativi e curarne i relativi procedimenti. Il Gestore è obbligato a dare attuazione alla suddetta delega ed ogni atto del procedimento espropriativo dovrà riportare gli estremi di quest'ultima.

ART. 18 – DELEGA DELLA CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI

Ai sensi dell'art. 14 della legge 07/08/1990 n. 241, nel caso di realizzazione di lavori pubblici, la conferenza di servizi è convocata dall'EGA ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal Gestore entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza è convocata ad istanza del Gestore spetta in ogni caso all'EGA il diritto di voto.

l'EGA può, con apposito atto non impugnabile, individuare il Gestore quale soggetto delegato, in modo permanente o temporaneo, a convocare la suddetta conferenza dei servizi.

Capo II: Programma degli interventi e Piano di Ambito**ART. 19 – PIANO D'AMBITO**

Il Piano d'Ambito, allegato alla presente Convenzione di cui costituisce parte integrante, è il documento di riferimento dell'affidamento del S.I.I. al Gestore ed è costituito dagli elaborati previsti dell'art. 149 del D.Lgs. 152/2006 e segnatamente da:

- a. **ricognizione delle infrastrutture:** individua lo stato di consistenza delle infrastrutture da affidare al gestore del servizio idrico integrato, precisandone lo stato di funzionamento;
- b. **programma degli interventi:** individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, tenuto conto di quella collocata nelle zone montane o con minore densità di popolazione. Il programma degli interventi, commisurato all'intera gestione, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione;
- c. **modello gestionale ed organizzativo:** definisce la struttura operativa mediante la quale il Gestore assicura il servizio all'utenza e la realizzazione del programma pluriennale degli interventi;
- d. **piano economico finanziario:** prevede con cadenza annuale e per tutto il periodo di affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del moltiplicatore tariffario, garantendo il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati.

ART. 20 – PROGRAMMA INTERVENTI

Il Gestore prende atto che il Piano d'Ambito, allegato alla presente Convenzione, individua in via preliminare le opere, gli impianti e gli interventi sull'attuale sistema infrastrutturale, necessari al raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi del servizio idrico integrato, e che essi sono dettagliati nel programma degli interventi, contenuto nel Piano stesso ai sensi del comma 2 dell'art. 151 del D.Lgs 152/2006,

Il Gestore accetta ed attua il Programma degli Interventi facente parte del Piano d'Ambito redatto ai sensi dell'articolo 149 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n°152.

Detti interventi sono classificati secondo sette aree tematiche di potenziali criticità di seguito elencate e sono relativi all'intero periodo di affidamento del servizio:

AREE TEMATICHE DI POTENZIALI CRITICITÀ

- A. Criticità di approvvigionamento idrico (captazione e adduzione)
- B. Criticità nella fornitura di acqua potabile (potabilizzazione e distribuzione)
- C. Criticità del servizio di fognatura
- D. Criticità del servizio di depurazione
- E. Criticità dell'impatto con l'ambiente
- F. Criticità del servizio di misura
- G. Criticità nei servizi al consumatore

Ciascuna area è disaggregata in sotto-aeree specifiche, come definite dalla Determinazione AEEGSI n. 3/2014-DSID.

Il Gestore è tenuto a raggiungere i livelli minimi e quelli obiettivo del servizio, nei tempi e modi stabiliti dal **Disciplinare** allegato alla convenzione, fatte salve le cause non imputabili al Gestore.

Gli interventi programmati consentono il raggiungimento degli obiettivi del servizio e il rispetto degli obblighi derivanti dalle normative vigenti.

L'EGA, in sede di controllo, procederà alla verifica dell'effettivo raggiungimento dei suddetti obiettivi e, nel caso di difetto, procederà ad applicare le relative penalità come specificato nel **Disciplinare** allegato alla presente Convenzione.

Il Gestore riconosce che sono a suo esclusivo carico tutte le attività necessarie per l'attuazione degli interventi previsti nel Piano d'ambito, nel pieno rispetto della legislazione comunitaria, nazionale e regionale in materia di lavori pubblici.

Il Gestore è tenuto a sua esclusiva responsabilità ad apprestare tempestivamente la provvista finanziaria occorrente alla realizzazione del piano degli interventi; la mancata osservanza di questo obbligo costituisce causa di risoluzione della concessione ai sensi dell'art.7 della presente convenzione.

Il programma degli interventi dovrà essere adeguato, nel tempo, alle variazioni delle esigenze della popolazione e delle caratteristiche delle risorse, degli obiettivi posti anche in applicazione di innovazioni normative comunitarie, nazionali e regionali, dall'evoluzione tecnologica e gestionale dei servizi affidati, nonché da fatti naturali od imprevedibili.

ART. 21 – REDAZIONE E AGGIORNAMENTO PERIODICO DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

La programmazione operativa dei singoli interventi contenuti nel Piano d'ambito è proposta dal Gestore in base agli obiettivi definiti dall'Ente di Governo dell'Ambito.

Il Gestore, entro due mesi prima della scadenza del corrente periodo regolatorio, predispone il "Piano Operativo Interventi" (in prosieguo denominato POI), in cui deve specificare, gli investimenti del Piano d'ambito che propone di realizzare nel successivo periodo regolatorio, precisando in dettaglio gli obiettivi da raggiungere in coerenza con quanto preliminarmente definito dall'EGA .

Il POI è redatto nel rispetto dei vincoli del Piano d'ambito. Il Gestore, può proporre variazioni alle spese previste dal Piano per ciascun obiettivo di qualità, previa autorizzazione dell'Ente di Governo dell'Ambito

L'Ente di Governo dell'Ambito, approva il POI, di norma entro i successivi due mesi dalla relativa proposta apportando le eventuali modifiche che riterrà opportune.

Il Gestore inoltre è tenuto a trasmettere all'Autorità, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio civilistico di ogni anno, il piano operativo (POI) consuntivo relativo all'esercizio precedente, dal quale risultino i livelli di servizio raggiunti, gli interventi realizzati e le spese totali sostenute secondo le modalità precisate nel **Disciplinare** allegato alla presente Convenzione;

Il Gestore si obbliga a realizzare quanto previsto nel programma degli interventi.

Le opere pubbliche previste nel programma degli interventi saranno eseguite a cura del Gestore nel rispetto delle vigenti norme europee e nazionali in materia di lavori pubblici.

La progettazione a qualsiasi livello, nonché la direzione lavori sono di competenza del Gestore.

Il Gestore avrà l'obbligo di consegnare all'EGA copia dei progetti, delle eventuali varianti, della contabilità e dei certificati di collaudo. La nomina del collaudatore è di spettanza dell'Ega e le relative spese sono comprese nel costo dell'opera. L'EGA, inoltre, si riserva la facoltà di far eseguire il collaudo al posto del certificato di regolare esecuzione.

Nello specifico, i progetti degli interventi previsti nel Piano d'Ambito sono approvati dall'Ente di Governo d'Ambito con le modalità di cui all'allegato al **Disciplinare**, denominato "Approvazione Progetti Definitivi " nel quale sono precisati anche i livelli di progettazione .

ART. 22 - INTERVENTI NON PREVISTI DAL PIANO DI AMBITO

Ogni intervento che si intende realizzare in difformità al POI approvato (difformità economica e di programmazione temporale) deve essere preventivamente autorizzato dal Ente di Governo dell'Ambito, che al fine del mantenimento dell'equilibrio economico finanziario potrà individuare, anche su proposta del Gestore, gli interventi che dovranno essere oggetto di stralcio e/o modifica temporale di realizzazione così come definito dal **Disciplinare** allegato alla presente Convenzione.

Non necessitano di autorizzazione preventiva gli interventi urgenti ed indifferibili, per i quali il Gestore è comunque tenuto a dare tempestiva comunicazione all'Ente di Governo dell'Ambito e ad inviare la documentazione tecnica giustificativa entro e non oltre il decimo giorno lavorativo successivo all'inizio lavori. Nella documentazione suddetta il Gestore dà conto delle ragioni urgenti ed indifferibili che hanno reso un necessario l'intervento e ne fornisce i dettagli tecnico-progettuali ed economici utili al corretto inserimento negli strumenti di programmazione.

In caso di realizzazione di opere non autorizzate l'Ente di Governo dell'Ambito si riserva il diritto di esclusione delle stesse sia dai beni contabilizzati al fine della determinazione tariffaria

che dalla valutazione dell'indennizzo da corrispondere al termine dell'affidamento per subentro di altro gestore.

ART. 23 – AGGIORNAMENTO DELLA RICOGNIZIONE

Ai sensi del comma 6 dell'art. 151 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm. e ii., il Gestore è obbligato ad aggiornare la Ricognizione delle infrastrutture di cui si compone il Piano di Ambito allegato al **Disciplinare** entro 12 mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione

ART. 24 – BENI REALIZZATI DA ENTI E/O TERZI

Il Gestore prende in carico, assumendone la gestione, i beni realizzati dagli Enti Locali e/o dai terzi nei casi in cui le opere e gli interventi siano attinenti al Servizio Idrico e realizzati direttamente o sotto la responsabilità dagli Enti Locali in relazione ai piani urbanistici ed a concessioni per nuovi edifici in zone già urbanizzate, previo parere di compatibilità con il Piano d'Ambito reso dall'Ente di Governo dell'Ambito e a seguito di convenzione con il soggetto gestore del servizio medesimo.

La suddetta Convenzione deve prevedere in particolare:

- tempi, modalità e condizioni per l'affidamento in concessione d'uso gratuita delle opere al Gestore;
- l'accertamento in contraddittorio della regolare esecuzione delle opere e del relativo stato di funzionamento;
- l'obbligo, alla scadenza naturale o anticipata dell'affidamento, della di restituzione gratuita delle opere in condizioni di efficienza e buono stato di conservazione.

Il Gestore si riserva la presa in carico delle opere di cui al presente articolo nel caso di esito negativo del succitato accertamento di regolarità tecnica e funzionale e sin tanto che le stesse non saranno regolarizzate.

Accertata la regolarità e funzionalità, le opere verranno affidate gratuitamente al Gestore e saranno prontamente registrate tra le dotazioni in concessione d'uso di cui al precedente art.10.

ART. 25 – AUTORIZZAZIONI , CONCESSIONI, PERMESSI

Saranno a carico del Gestore tutte le imposte, tasse, canoni, diritti ed ogni altro onere fiscale stabilito dallo Stato, dalla Regione o dagli Enti Territoriali, ivi comprese le imposte relative agli immobili ed ai canoni di cui all'art. 35 del RD 11.12.1933 n. 1775 e successive modificazioni;

Allo scopo di semplificare la realizzazione degli interventi, l'ente di Governo dell'Ambito supporterà le attività istruttorie e agevererà i rapporti tra il Gestore e gli Enti Locali competenti, anche mediante attivazione degli strumenti di concertazione che si rendessero a tal fine utili o necessari.

Capo III: Equilibrio Economico Finanziario

ART. 26 – PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF)

Il Piano economico finanziario è redatto dall'Ente di governo dell'Ambito ed è articolato nello stato patrimoniale, nel conto economico e nel rendiconto finanziario, e prevede, con cadenza annuale, l'andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto, nonché la previsione annuale, estesa a tutto il periodo di affidamento, dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del moltiplicatore tariffario e del vincolo ai ricavi del Gestore.

Ai sensi dell'art. 3 bis , comma 1 bis, del D.L. 13/08/2011 n.138 , come modificato dalla Legge di Stabilità 2015 del 23 dicembre 2014, il piano economico-finanziario deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'albo degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1^o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966 a garanzia dell'equilibrio economico finanziario della gestione.

Al precedente comma fanno eccezione tutte le gestioni del servizio idrico integrato operanti prima del 23 dicembre 2014, che hanno già stipulato un Contratto di Finanziamento.

ART. 27 - OBBLIGO DI RAGGIUNGIMENTO E MANTENIMENTO DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

Le parti assumono reciprocamente l'obbligo di raggiungere e mantenere l'Equilibrio Economico e Finanziario, secondo quanto previsto nella presente Convenzione e nei suoi Allegati.

Ai fini della presente Convenzione, il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario corrisponde al mantenimento del parametro finanziario ADSCR (Annual debt service cover ratio) entro la soglia minima di tutti gli ADSCR calcolati in via preventiva dal Piano Economico Finanziario allegato al Piano di Ambito, asseverato come specificato nel precedente art. 26.

L' ADSCR è calcolato con le modalità definite nel Piano Economico Finanziario di riferimento, come di volta in volta aggiornato ai sensi della Convenzione.

Fanno eccezione le gestioni del servizio idrico integrato, regolarmente affidate ed operanti prima del 23 dicembre 2014, che hanno già stipulato un Contratto di Finanziamento . In tal caso, il Piano Economico Finanziario di riferimento per la suddetta soglia minima di tutti gli ADSCR è quello allegato al Contratto di Finanziamento.

Qualora durante il periodo di affidamento si verifichi uno scostamento dell'Equilibrio Economico e Finanziario per eventi al di fuori del controllo del gestore e non imputabili a colpa o dolo dello stesso e purché l'equilibrio stesso non venga meno a causa della distribuzione ai soci degli utili derivanti dall'attività relativa al servizio , il Gestore o l'EGA potranno richiedere, in forma scritta a mezzo pec o A/R, l'attivazione della procedura del riequilibrio.

La richiesta di attivazione della procedura di riequilibrio deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti o delle ragioni che comportano o comporterebbero un'alterazione dell'equilibrio Economico e Finanziario e la proposta di una o più misure di riequilibrio.

La valutazione della sussistenza o meno di uno squilibrio economico e finanziario, ovvero del rischio che l'Equilibrio Economico e Finanziario venga meno, verrà effettuata dall'EGA in contraddittorio con il Gestore entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta di cui al comma 1.

Al fine di ripristinare l'Equilibrio Economico e Finanziario l'EGA provvederà a :

- rivedere il Piano d'Ambito ed in particolare il Programma degli Interventi ed il POI Preventivo Approvato relativamente al numero, al valore ed alle tempistiche degli interventi; e/o
- provvedere ad una Revisione, anche Straordinaria della Tariffa; e/o
- estendere la durata dell'affidamento nel rispetto dei limiti di cui al comma 2 dell'art. 151 del D.Lgs 152/2006.

Capo IV: Tariffa del servizio idrico integrato

ART. 28- DETERMINAZIONE TARIFFARIA

L'Ente di governo dell'Ambito (EGA) predispone la tariffa di base ai sensi dell'articolo 154 comma 4 del d.lgs. 152/06, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all' articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e i Servizi idrici (AEEGSI).

Il Gestore prende atto che i ricavi tariffari derivanti dalla predisposizione tariffaria di cui al precedente comma, costituiscono il totale del servizio idrico integrato oggetto della presente Convenzione, e che, dunque, nessun altro compenso potrà essere riconosciuto, salvo quanto previsto dal vigente Metodo Tariffario e da eventuali ulteriori disposizioni emanate dall'AEEGSI.

La predisposizione tariffaria è effettuata sulla base dei dati trasmessi dai Gestori nell'ambito del procedimento di raccolta dati disposto dall'AEEGSI, aggiornati all'ultimo esercizio utile o all'ultimo bilancio disponibile, opportunamente validati dall'Ente di governo.

Nel caso in cui l'Ente di Governo dell'Ambito non provveda alla determinazione tariffaria secondo le scadenze poste dall'AEEGSI, il soggetto gestore ha la facoltà di trasmettere all'Ente d'Ambito istanza di aggiornamento tariffario, redatto conformemente ai criteri di cui al comma 1, dandone comunicazione all'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e i Servizi idrici.

ART. 29 - TARIFFE DA APPLICARE ALL'UTENZA

La tariffa annua è applicata dal Gestore a partire dalla data di approvazione da parte degli Enti di governo dell'Ambito oppure a seguito di determinazione da parte del soggetto Gestore, qualora ricorrano le condizioni di inadempimento da parte degli Enti di governo dell'Ambito e secondo la disciplina di cui al comma 1 dell'articolo 28 (DETERMINAZIONE TARIFFARIA).

Prima della determinazione di cui sopra, i Gestori continuano ad applicare la tariffa approvata per l'anno precedente o, laddove non ancora approvata, quella applicata nell'anno precedente senza variazioni.

A seguito di approvazione della tariffa da parte dell'AEEGSI, i Gestori applicano la tariffa così approvata.

L'eventuale differenza tra la tariffa predisposta dall'Ente di governo dell'Ambito o dal Gestore, nei casi sopra indicati, e la tariffa approvata da parte dell'AEEGSI, sarà oggetto di conguaglio da parte del soggetto Gestore per l'anno di competenza.

L'articolazione tariffaria, ivi compresa quella di collettamento e depurazione dei reflui industriali in pubblica fognatura, è definita ed approvata annualmente dall'Ente di Governo dell'Ambito, sulla base dei criteri definiti dall'AEEGSI.

La tariffa è riscossa dal gestore del servizio idrico integrato.

Qualora il servizio idrico sia gestito separatamente, per effetto di particolari convenzioni e concessioni, la relativa tariffa è riscossa dal gestore del servizio di acquedotto, il quale provvede al successivo riparto tra i diversi gestori interessati entro trenta giorni dalla riscossione, sulla base di apposita convenzione.

La convenzione di cui al capoverso che precede, sottoscritta tra le parti, è redatta sulla base di quella tipo approvata dall'AEEGSI.

Il costo di funzionamento degli EGA è a carico della tariffa del S.I.I. e definito nel rispetto del vigente Metodo tariffario, con apposito atto, dello stesso EGA.
Sarà corrisposto dal Gestore, secondo le modalità e le tempistiche indicate nel Disciplinare.

ART. 30 - REVISIONE DELLA TARIFFA

Nella predisposizione ordinaria della tariffa, secondo la metodologia di cui al comma 1 dell'art. 28 (DETERMINAZIONE TARIFFARIA) sono determinate anche le componenti a conguaglio delle annualità pregresse, da inserire nel vincolo riconosciuto ai ricavi del Gestore.

Ai fini della raccolta, rilevazione e validazione dei dati gestionale da parte degli EGA, le componenti a conguaglio di cui al comma precedente, avranno un riconoscimento tariffario a partire dall'anno "n+2" rispetto a quello di competenza.

La revisione straordinaria della tariffa può essere disposta dall'Ente di governo dell'Ambito, su richiesta del Gestore o per iniziativa dello stesso Ente, al verificarsi di uno degli eventi di seguito elencati, a condizione che gli stessi provochino un disequilibrio economico finanziario e che non siano attribuibili a colpa, negligenza o dolo del Gestore:

- modifica del perimetro del servizio sia a livello territoriale che di servizi forniti;
- richiesta di livelli qualitativi del servizio che su specifica istruttoria da parte dell'AEEGSI siano stati ritenuti sensibilmente più elevati rispetto a quelli precedentemente previsti;

- eventi di forza maggiore che comportino l'adozione di misure straordinarie di investimento e di costo da parte del Gestore
- variazioni straordinarie del Programma degli interventi disposte a seguito di nuove disposizioni legislative, finanziamenti pubblici o accordi di programma
- minori volumi venduti e minori ricavi tariffari conseguiti, nonostante l'attuazione di attività di bollettazione e di recupero crediti idonee disposte dal Gestore, in misura tale da pregiudicare il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario

L'Ente di Governo d'Ambito, previa presentazione di motivata istanza all'AEEGSI e di assenso da parte di quest'ultima, predisporrà la revisione straordinaria della tariffa entro 180 giorni di calendario dal ricevimento della notifica dalla controparte accompagnata da esaustiva documentazione giustificativa. Le nuove predisposizioni tariffarie, unitamente alle modifiche del Piano economico finanziario e del Programma degli interventi, saranno disposte sulla base della metodologia tariffaria di cui al comma 1 dell'articolo 28 (DETERMINAZIONE TARIFFARIA) e quindi trasmesse all'AEEGSI per gli adempimenti conseguenti.

L'impatto tariffario derivante dalla revisione straordinaria della tariffa di cui al comma che precede, produrrà i suoi effetti, secondo la disciplina dei conguagli tariffari previsti dal Metodo Tariffario a partire dalla prima determinazione tariffaria ordinaria utile.

Capo V: Controllo

ART. 31 - CONTROLLO DA PARTE DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

L'Ente di governo d'Ambito esercita una attività di controllo sul corretto esercizio del SII al fine di:

- a) verificare ed assicurare la corretta applicazione della Tariffa e delle disposizioni dell'AEEGSI, aventi ad oggetto anche la pianificazione, il controllo e la gestione del servizio idrico integrato;
- b) verificare il raggiungimento degli obiettivi e dei livelli del servizio previsti nel piano di Ambito, di cui all'art. 35 (LIVELLI DI SERVIZIO) della Convenzione e secondo le modalità indicate nel **Disciplinare**;
- c) verificare l'andamento economico-finanziario della gestione affidata nonché il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione nel suo complesso;
- d) verificare la corretta e puntuale attuazione del Piano di Ambito e del Programma degli interventi;
- e) verificare la corretta applicazione di quanto disciplinato nel Regolamento e nella Carta del Servizio a tutela dell'utenza.

Il Gestore ha l'obbligo di sottostare al controllo, da parte dell'Ente di Governo dell'Ambito, del corretto esercizio del servizio. A tal fine l'Ente di Governo dell'Ambito, tramite i propri responsabili, ovvero tramite tecnici da quest'ultimo incaricati e previamente comunicati al Gestore, può accedere in qualunque momento presso le sedi amministrative ed operative del gestore nonché agli impianti a lui concessi.

Il Gestore ha l'obbligo di fornire tutte le informazioni di carattere tecnico, economico ed amministrativo che verranno richieste. L'Ente di governo dell'Ambito può procedere inoltre ad

ispezioni e ad ogni altro atto utile a verificare il livello dei servizi in relazione agli standard, generali e specifici, di qualità e quantità, anche a mezzo di sistemi informativi.

Dei risultati delle ispezioni può essere redatto verbale, sottoposto alla sottoscrizione del Gestore, previo inserimento di eventuali deduzioni contrarie. In occasione delle ispezioni possono essere effettuati campionamenti ed ogni operazione conoscitiva di carattere tecnico, compresa l'assunzione di copie documentali, secondo la legislazione ed il regolamento vigente per l'accesso ai documenti amministrativi.

ART. 32 - COMUNICAZIONE DATI SUL SERVIZIO E MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL GESTORE

Il Gestore è obbligato a fornire all'Ente di governo d'Ambito, le informazioni tecniche ed economiche riguardanti tutti gli aspetti del SII, al fine di permettere le attività di controllo di cui al precedente art. 31 (CONTROLLO DA PARTE DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO).

Pur rimandando ai dettagli specifici individuati nelle relative sezioni del **Disciplinare**, a titolo esemplificativo e non esaustivo il gestore deve trasmettere: il Piano Operativo Interventi Preventivo e il Piano Operativo Interventi Consuntivo secondo le scadenze temporali individuate nel precedente art. 21, il bilancio di gestione certificato dell'ultimo esercizio, il conto economico, lo stato patrimoniale e il rendiconto finanziario predisposti secondo la normativa vigente e le disposizioni dell'AEEGSI, i Piani e i Manuali di cui al successivo art. 35, i dati rilevati al sistema tecnico di controllo di cui al successivo art. 36, i riferimenti del conto bancario di cui al successivo art. 47, la proposta di revisione della Carta del Servizio e il Regolamento del SII come disposto dal successivo art. 33, il dettaglio dei volumi tariffari e dei corrispettivi pagati dall'utenza per l'esercizio oggetto di rendicontazione, tutti i dettagli tecnici di esercizio degli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione per l'anno di rendicontazione, tutti gli elementi qualitativi rilevati per l'anno di rendicontazione relativamente ai controlli sulla qualità dell'acqua potabile e sugli scarichi, nonché i dati inerenti alla produzione dei fanghi di depurazione.

Le modalità di rendicontazione e le tempistiche di trasmissione dei dati sono individuate nel **Disciplinare** allegato alla presente Convenzione.

Per il soddisfacimento delle finalità di controllo da parte dell'EGA, il Gestore:

- a) si obbliga a sottoporre a certificazione il proprio bilancio di esercizio da parte di società abilitata, secondo la normativa vigente in materia;
- b) il Bilancio di cui al punto precedente deve essere redatto in coerenza con le procedure di separazione contabili di cui al punto a) del presente articolo.

Qualora, ai fini della corretta attuazione delle attività di controllo l'Ente di governo dell'Ambito avesse la necessità di:

- a) modificare le modalità e le tempistiche, previste nel **Disciplinare**, circa la trasmissione dei dati ai fini del controllo dell'andamento della gestione;
- b) richiedere ulteriori dati e documentazione non previsti nel **Disciplinare**;

il Gestore si impegna a trasmettere quanto richiesto nelle nuove modalità sollecitate.

La mancata comunicazione dei dati nei modi e nei tempi stabiliti nel **Disciplinare**, comporterà l'applicazione delle penali previste nell'art. 44 (PENALITÀ) della Convenzione.

ART. 33 - CARTA DEL SERVIZIO E REGOLAMENTO DEL SII

Al fine di tutelare i diritti degli utenti e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni, per quanto non regolato con la presente Convenzione e relativo **Disciplinare**, il Gestore è tenuto ad applicare le misure metodologiche di cui alla Carta del Servizio.

La Carta del servizio, redatta e pubblicizzata in conformità alla normativa vigente tenuto conto della consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori, dovrà essere approvata con deliberazione dall'Ente di governo d'Ambito.

La Carta del Servizio è predisposta conformemente a quanto stabilito dall'art.2, comma 461, lettera a) della legge 24 dicembre 2007, n.244, nella quale sono previsti i principali fattori di qualità dei servizi e gli standard minimi di continuità e regolarità, gli obblighi specifici nei confronti dei soggetti e delle fasce svantaggiate nonché le modalità e la periodicità della rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza da compiersi sulla base degli standard di misurazione definiti dall'Ente di governo d'Ambito.

Il Gestore, in caso di prestazione del Servizio qualitativamente inferiore rispetto agli standard minimi garantiti nella Carta, indipendentemente dalla presenza di un danno effettivo o pregiudizio occorso all'utente imputabile a dolo o colpa del Gestore medesimo, sarà tenuto al pagamento, nei confronti degli utenti interessati dal disservizio, di un rimborso secondo le modalità indicate nella Carta stessa.

Il Gestore assicura l'informazione agli utenti e ne promuove la diffusione, anche attraverso la pubblicazione del documento sul proprio sito web.

La Carta del Servizio è soggetta a revisione annuale al fine di aggiornare i contenuti e per adeguarla all'evoluzione della qualità richiesta dagli Utenti. La revisione è proposta dal gestore, sottoposta a partecipazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori ed approvata dall'Ente di Governo dell'Ambito.

Il Gestore è obbligato ad adottare il proprio Regolamento di somministrazione del servizio.

Il rapporto tra il Gestore e gli utenti è disciplinato dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, in cui sono dettagliatamente descritte tutte le modalità e condizioni tecniche, contrattuali ed economiche alle quali il Gestore è impegnato a fornire il Servizio agli utenti che ne facciano richiesta.

Il Regolamento è periodicamente aggiornato, in accordo tra le parti, per adeguarlo alle variazioni del Piano d'Ambito.

ART. 34 - OBBLIGHI DELLE PARTI

Attraverso la stipula della convenzione, il Gestore assume i seguenti obblighi:

- a) raggiungere i livelli di qualità, efficienza e di affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, anche con riferimento alla manutenzione degli impianti, previsti dal Piano d'Ambito e assunti dalla Convenzione;
- b) rispettare i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dall'EGA ed approvate dall'AEEGSI, curando e comunicando agli utenti il loro aggiornamento annuale;
- c) adottare la carta di servizio sulla base della normativa vigente;
- d) provvedere alla redazione ed attuazione del Piano Operativo degli Interventi (POI);
- e) predisporre modalità di controllo del corretto esercizio del servizio ed in particolare un sistema tecnico adeguato a tal fine come previsto dall'art. 165, D.Lgs. 152/2006;

- f) trasmettere all'EGA le informazioni tecniche ed economiche riguardanti tutti gli aspetti del SII, come disposto dall'art. 32 della Convenzione
 - g) prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'EGA ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento;
 - h) dare tempestiva comunicazione all'EGA del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità nell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni dell'EGA medesima;
 - i) restituire all'Autorità, alla scadenza dell'affidamento, tutte le opere, gli impianti e le canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, coerentemente con le previsioni del Piano di Ambito;
 - j) prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dalla Convenzione;
 - k) pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni previste dalla Convenzione;
 - l) attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla Convenzione;
 - m) curare l'aggiornamento dell'atto di Ricognizione secondo le modalità stabilite dalla Convenzione;
 - n) proseguire nella gestione del s.i.i. fino al subentro del nuovo Gestore;
 - o) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla Convenzione;
 - p) assoggettarsi alle disposizioni e alle norme regolamentari approvate dall'AEEGSI e dall'EGA, assumendone gli adempimenti conseguenti, nel rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione;
- L'Autorità si obbliga, allo scopo di garantire l'efficiente continuità nell'erogazione del servizio, a:
- a) avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto gestore almeno 18 mesi prima della scadenza naturale della Convenzione e nel caso di cessazione anticipata entro tre mesi dall'avvenuta cessazione;
 - b) individuare con gli atti che dispongono i nuovi affidamenti l'importo esatto dell'indennizzo, l'obbligo di pagamento dello stesso da parte del Gestore subentrante e la prestazione da parte di quest'ultimo di una garanzia a prima richiesta.
 - c) predisporre tempestivamente la tariffa ai sensi dell'articolo 154 comma 4 del d.lgs. 152/06, nell'osservanza del Metodo Tariffario e trasmetterla per l'approvazione all'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e i Servizi Idrici (AEEGSI).
 - d) adempiere correttamente e tempestivamente agli obblighi previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al SII adottando gli atti necessari per consentirne l'attuazione da parte del Gestore;
 - e) adempiere alle obbligazioni nascenti dalla convenzione al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del servizio.

ART. 35 – LIVELLI DI SERVIZIO

Gli obiettivi ed i livelli di servizio sono precisati nel Piano di Ambito e nella Carta del Servizio

Nel **Disciplinare** allegato alla presente Convenzione sono definiti i livelli minimi relativi agli indicatori di servizio, classificati in sette aree tematiche, ciascuna disaggregata in sotto-aree specifiche, in coerenza con l'Allegato 1 alla Determina AEEGSI n. 3/2014 e come analiticamente dettagliato nel **Disciplinare**.

Per ciascun indicatore di cui al comma precedente, il gestore è tenuto ad individuare annualmente, secondo le modalità e la periodicità determinata nel **Disciplinare**, il livello di servizio effettivamente fornito, sulla base del corrispondente parametro di performance definito dall'Ente di Governo dell'Ambito.

Il gestore si impegna a:

- a. almeno mantenere i livelli di servizio forniti nel caso in cui questi siano superiori a quelli minimi;
- b. raggiungere i livelli minimi di servizio, nei tempi stabiliti nel Piano d'Ambito qualora questi siano superiori a quelli effettivamente forniti.

Secondo le modalità e le tempistiche definite nel **Disciplinare** l'Ente di Governo dell'Ambito procederà alla verifica del raggiungimento dei livelli minimi di servizio e di quelli obiettivo, anche alla luce delle disposizioni dell'AEEGSI;

In caso di mancato o parziale raggiungimento dei livelli minimi di servizio, secondo le tempistiche definite dall'Ente di Governo dell'Ambito, al Gestore saranno applicate le penalità previste nel **Disciplinare** allegato alla Convenzione.

Al fine di garantire i livelli di servizio ed ai sensi del D.P.C.M. 4 marzo 1996, il Gestore è tenuto a predisporre e ad adottare i seguenti documenti:

Manuale di gestione, Manuale della Sicurezza, Sistema della Qualità ed il relativo manuale, il Piano di aggiornamento e gestione delle aree di salvaguardia, Piano di Ricerca e Riduzione delle Perdite, Piano di Gestione delle Interruzioni del Servizio e di emergenza idrica, Piano di Rilevamento delle Utenze Fognarie, il Piano di Emergenza per la sicurezza del servizio collettamento e depurazione reflui, il Piano di verifica della pressione in rete .

I contenuti dei rispettivi documenti sono precisati in dettaglio nell'allegato **Disciplinare**.

Tutti gli atti sopracitati, unitamente ad ogni loro parziale modificazione che fossero ritenuti necessari nell'arco di tempo oggetto della presente Convenzione, dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'EGA, prima di essere definitivamente adottati.

Il gestore, inoltre, ai sensi dell'art. 7, punto 7.2.1, comma 6 del suddetto DPCM, adotta un sistema di controllo dello stato globale dei servizi attraverso l'attivazione di una banca dati opportunamente consultabile anche da postazione remota e da soggetti diversi dal gestore, riportante tutti gli elementi di conoscenza sulla consistenza delle risorse idriche disponibili, degli impianti e dell'utenza, del personale e delle attrezzature, sui parametri caratteristici che definiscono compiutamente il servizio sotto il profilo qualitativo e quantitativo, sui risultati prodotti dagli interventi di manutenzione e di emergenza, nonché in generale sull'organizzazione della quale il soggetto si è dotato per garantire nel tempo il servizio.

ART. 36 - CONTROLLO DI QUALITA' DA PARTE DEL GESTORE

Il Gestore, al fine della verifica del corretto esercizio del servizio idrico integrato nei confronti dell'utenza e della tutela dell'ambiente, è obbligato a dotarsi di un adeguato sistema tecnico di controllo.

In particolare, il gestore dovrà attivare due sezioni specifiche del sistema tecnico di controllo, volte alla verifica della qualità delle acque destinate al consumo umano, e al controllo delle acque di scarico nei corpi recettori.

Per assicurare la fornitura di acqua di buona qualità e per il controllo degli scarichi nei corpi ricettori, il gestore si dota di un adeguato servizio di controllo territoriale e di un laboratorio di analisi per i controlli di qualità delle acque alla presa, nelle reti di adduzione e di distribuzione, nei potabilizzatori e nei depuratori, ovvero stipula apposita convenzione con altri soggetti gestori di servizi idrici. Restano ferme le competenze amministrative e le funzioni di controllo sulla qualità delle acque sugli scarichi nei corpi idrici stabilite dalla normativa vigente e quelle degli organismi tecnici preposti a tali funzioni.

ART. 37 - RESTITUZIONE DELLE OPERE, DEGLI IMPIANTI E DELLE CANALIZZAZIONI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ALLA CESSAZIONE DELL’AFFIDAMENTO

Alla scadenza della convenzione o in caso di risoluzione della stessa, così come in caso di riscatto ai sensi dell'articolo 6, o di cessazione anticipata anche parziale, tutte le opere e attrezzature affidate inizialmente al Gestore nonché quelle successivamente realizzate a spese degli Enti locali e parimenti affidate in concessione al Gestore devono essere restituite gratuitamente ai medesimi enti in normale stato di manutenzione, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, ai sensi dell'art. 151 comma 2 lettera m) del D.Lgs. 152/2006, salvo il normale degrado d’uso.

La valutazione dei beni (opere idrauliche fisse, impianti e canalizzazioni) finanziati dal Gestore e facenti parte integrante del servizio, nel caso non siano stati ancora completati gli ammortamenti al momento della scadenza naturale o della cessazione anticipata anche parziale dell’affidamento, è effettuata in base ai criteri di cui Metodo Tariffario (art. 33 dell’Allegato A alla deliberazione AEEGSI n.643/2013/R/IDR). Il valore come sopra definito corrisponde all’ Indennità di cui alle Definizioni della presente convenzione.

Per i casi di riscatto dell’affidamento il valore spettante al Gestore è quello precisato nello specifico articolo n. 6 che precede.

Si rimanda inoltre a quanto precisato all’art. 14 (CONTINUITÀ DEL SERVIZIO DOPO LA CESSAZIONE DELLA CONVENZIONE) circa il dettaglio della procedura di consegna delle opere e degli impianti al gestore subentrante.

Capo VI: Poteri per assicurare il servizio

ART. 38 - INTERVENTO DELL'EGA

Fermo restando quanto stabilito dal vigente art.152 del D.Lgs 152/2006 in merito ai poteri sostitutivi, qualora siano accertate gravi irregolarità, inadempienze ed in qualsiasi altro caso in cui il Gestore non sia in grado di proseguire il servizio idrico integrato, l’EGA adotterà tutti i provvedimenti di emergenza ritenuti opportuni onde assicurare all'utenza l'erogazione del servizio.

Verificandosi tale evenienza, pertanto, il Gestore sarà tenuto a mettere a disposizione degli incaricati dell'EGA, gli impianti in sua dotazione, nonché il personale addetto, nelle forme e nei modi stabiliti dall'EGA medesima.

L’EGA, inoltre, avrà facoltà di attingere alla cauzione di cui all’art. 42 della presente convenzione per la rifusione di spese, oneri e danni subiti conseguenti alle suddette evenienze.

ART. 39 – LIMITE DEI POTERI SOSTITUTIVI

Nelle ipotesi di inadempienze del Gestore previste dall'art.152 del D.Lgs 152/2006, i poteri sostitutivi non potranno avere una durata complessiva superiore a 180 giorni.

Capo VII: Personale

ART. 40- PERSONALE DEL GESTORE

Il Gestore si obbliga e si impegna ad obbligare ogni soggetto esecutore di attività nell'ambito del servizio affidatogli:

- ad osservare e far osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di assunzioni obbligatorie;
- ad applicare tutte le norme contenute nei C.C.N.L. di categoria;
- a curare che nella esecuzione del servizio e dei lavori siano adottati i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità del personale addetto e dei terzi e per evitare danni ai beni pubblici e privati, nonché ad osservare e far osservare tutte le vigenti norme e successive modificazioni e integrazioni.

E' esclusa qualsiasi responsabilità dell'Autorità per infortuni che dovessero derivare dalla esecuzione del servizio oggetto della concessione e per qualsiasi risarcimento che venisse richiesto da terzi in conseguenza dell'esecuzione delle attività affidate al Gestore.

ART. 41. - PERSONALE TRASFERITO DALLE PRECEDENTI GESTIONI

Ai sensi dell'art.173 del D.Lgs 152/2006 e con le modalità e le condizioni in esso previste, il Gestore si impegna ad assumere il personale già adibito ai servizi idrici.

In allegato al **Disciplinare** è specificato il personale, già dipendente dai soggetti che precedentemente esercivano servizi idrici nell'A.T.O., soggetto al passaggio alle dipendenze del Gestore.

Capo VIII: Garanzie e Penalità

ART. 42 - GARANZIA FIDEIUSSORIA

A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con la presente Convenzione e col **Disciplinare** che ne è parte integrante, il Gestore rilascia idonea garanzia fideiussoria, assicurativa o bancaria per l'importo di €

Tale garanzia deve coprire gli interventi da realizzare nei primi cinque anni di gestione e deve essere annualmente aggiornata in modo da coprire gli interventi da realizzare nel successivo quinquennio ai sensi dell'art. 151, comma 5, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. all'art. 151, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 con esclusione del beneficio della preventiva escussione del Gestore ai sensi dell'articolo 1944 c.c. nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'EGA.

Il Gestore si impegna a dare comunicazione all'EGA del rinnovo di detta fideiussione ovvero a consegnare la fideiussione sostitutiva entro e non oltre 2 mesi precedenti la relativa data di scadenza.

Per assicurare comunque la regolare prosecuzione del servizio idrico integrato anche durante la decorrenza del termine di diffida e messa in mora di cui al precedente art. 7 e a copertura dei costi e degli oneri conseguenti all'applicazione dei poteri sostitutivi di cui al precedente art. 38, nonché, più in generale, per i mancati adempimenti previsti dalla Convenzione (compresa la regolare erogazione del canone di concessione di cui all'art. 10 con le modalità precisate nell'allegata delibera dell'EGA) l'Ente di Governo potrà attingere alla garanzia fidejussoria .

Il Gestore ha l'obbligo di reintegrare l'ammontare garantito dalla garanzia fidejussoria in caso di escussione totale o parziale da parte dell'EGA entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione scritta dell'EGA, pena la risoluzione del contratto dopo tre mesi di messa in mora senza esito.

La garanzia deve ritenersi automaticamente svincolata qualora entro sei mesi dalla scadenza dell'affidamento non sia pervenuta alcuna istanza di escussione , senza necessità di assenso da parte del soggetto garantito.

La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l'obbligo del Gestore di provvedere all'intero risarcimento dei danni tutti , anche ove gli stessi siano di valore superiore all'importo garantito .

ART. 43 – ASSICURAZIONE RCT E CALAMITA' NATURALI

Il Gestore ha l'obbligo di assicurarsi per Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) fino al massimale di €

Inoltre deve provvedere a stipulare una polizza assicurativa a protezione degli impianti contro i rischi di calamità naturali, presso la Compagnia di primaria importanza, per il massimale di €

Per i danni agli impianti non risarcibili dalla Compagnia assicuratrice, l'Autorità ha facoltà di porre i costi conseguiti a carico della tariffa o di rimborsarli al Gestore.

ART. 44 – PENALITA'

In caso di mancata ottemperanza agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, al Gestore saranno applicate le penalità nei seguenti casi:

a) in caso di mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi strutturali (standards tecnici) nei tempi previsti dal Piano;

b) in caso di mancato raggiungimento o mantenimento dei livelli di qualità del servizio (standards organizzativi);

c) in caso di mancata ottemperanza agli obblighi di comunicazione e trasmissione previsti all'art. 32 della presente Convenzione;

d) in caso di mancata adozione dei Piani e documenti previsti dagli artt. 33 e 35 della presente Convenzione, nei termini di cui al relativo **Disciplinare**.

Le penali applicate al gestore non potranno in nessun caso essere poste a carico degli utenti finali del servizio e quindi riconosciute nella tariffa del SII come componente di costo.

Per quanto riguarda l'entità ed i termini di applicazione delle penalità si rinvia a quanto previsto nel **Disciplinare**.

ART. 45 – CESSIONE DEI CREDITI

Le parti convengono che è ammessa la cessione da parte del Gestore agli eventuali Enti Finanziatori dei crediti ad esso derivanti ai sensi della presente Convenzione.

(articolo da inserire se ritenuto utile)

Capo IX: Risoluzione delle controversie

ART. 46 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia insorta tra le parti non sospende l'esecuzione delle reciproche obbligazioni assunte con il presente atto, ed in particolare l'obbligo del Gestore alla prosecuzione della gestione del S.I.I..

A parziale deroga di quanto sopra, il Gestore avrà il diritto di sospendere l'esecuzione di quota parte degli investimenti cui è annualmente tenuto in misura corrispondente al valore della controversia instaurata e fino alla conclusione della stessa.

Eventuali controversie possono essere inizialmente definite, con la volontà delle parti, da un tentativo di conciliazione .

In tale occasione dovrà essere costituito un collegio di conciliazione composto dal rappresentante delle parti, dalle stesse nominato, e da un soggetto esperto esterno nominato di comune accordo.

Il collegio deciderà entro 90 giorni dalla nomina dell'ultimo componente e la relativa decisione sarà vincolante per le parti ed integra il contenuto del contratto. La decisione finale dovrà essere accompagnata dai verbali degli incontri e dalla documentazione utilizzata.

Qualora una delle parti non si adegui alla suddetta decisione, l'altra avrà il diritto di risolvere il contratto indipendentemente dalla circostanza impugnata. In tale caso vale quanto precisato al precedente art.8 (RECESSO) relativamente alla restituzione delle opere e delle infratrutture ed al pagamento dell'Indennità.

Nel caso in cui il tentativo di conciliazione sopracitato non addivenga alla definizione della controversia, la stessa verrà deferita al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre membri, di cui due designati da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, scelto dai primi due, ovvero, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di, egualmente si procederà nel caso di inerzia del convenuto per la nomina del proprio arbitro.

Il Collegio arbitrale si potrà avvalere anche della documentazione prodotta dal collegio di conciliazione.

Il Collegio arbitrale avrà sede ae deciderà secondo rito e diritto a norma degli artt. 806 e segg. del Codice di Procedura Civile con lodo non impugnabile, fermo restando quanto previsto dall'art. 829 del Codice di Procedura Civile, nel termine di 180 giorni dalla nomina dell'ultimo arbitro.

Resta inteso che le spese per l'arbitrato , per la quota a carico del Gestore, non potranno essere riconosciute in tariffa.

Capo X: Disposizioni Finali

ART. 47- TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Gestore è tenuto ad avvalersi , per tutte le movimentazioni finanziarie relative al presente affidamento , di un conto corrente dedicato, da comunicare obbligatoriamente all'Ente di Governo, al fine di garantire la tracciabilità dei movimenti finanziari , in conformità a quanto previsto dall'art . 3 della legge n . 136/2010.

ART. 48 - MODIFICHE ALLA CONVENZIONE E AL DISCIPLINARE

La presente convenzione ed il relativo Disciplinare potranno essere modificati - oltre che nell'eventualità di modifica territoriale dell'A.T.O. - ogni qualvolta ciò risulti necessario, a giudizio esclusivo dell'EGA ed in accordo con il Gestore, per finalità utili al miglioramento del servizio o al migliore uso delle risorse idriche; in tale evenienza l'EGA dovrà provvedere, se del caso, a ristabilire l'Equilibrio Economico Finanziario.

ART 49 - ALLEGATI

Le parti considerano i documento allegati, di seguito elencati, quali parte integrante, formale e sostanziale della presente Convenzione:

- Deliberazione dell'EGA n. del(scelta della forma di gestione).
- Deliberazione dell'EGA n. del(affidamento del servizio)
- Deliberazione dell'EGA n. del(canone di concessione)
- Disciplinare e relativi Allegati